



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 23/06/2021

***Oggetto :Disposizioni in materia di sicurezza urbana e regolamentazione della diffusione sonora e dei piccoli trattenimenti musicali e delle altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.***

IL SINDACO

Dato atto della volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare, in considerazione dell'avvio della stagione estiva 2021, nell'intero territorio comunale e in modo particolare, nelle località balneari e turistiche di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande, dove si registra, in tale stagione, l'afflusso e lo stazionamento di un consistente numero di turisti e villeggianti, una fruizione del territorio consapevole e decorosa e in grado di garantire condizioni di sicurezza;

Ritenuto necessario definire una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disordine e di degrado urbano ed ambientale causati dall'abuso del consumo di bevande alcoliche e dall'abbandono generalizzato di contenitori di alimenti e bevande pericolosi anche per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere;

Atteso che in atto, e conseguentemente alla cessazione delle restrizioni imposte a causa della pandemia, necessita favorire lo sviluppo delle attività economiche con la creazione delle condizioni per incentivare il movimento turistico ma nel pieno rispetto dell'ordine e la salute pubblica e di tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 ancora vigenti;

Preso atto che specificatamente nelle zone della c.d. "movida" si sono già rinnovati quei fenomeni di rilevante concentrazione di cittadini che, inevitabilmente, sfociano nel disturbo del riposo e della tranquillità e, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico;

Atteso che in data 10/6/2021 è stato sollecitato da parte della Prefettura di Agrigento un intervento di questo Ente, per quanto di competenza, a seguito di un esposto - denuncia del 20 maggio 2021 a firma di numerosi cittadini proprietari di immobili in località Seccagrande per inquinamento acustico;

Considerato che nell'esposto si denuncia che in località Seccagrande nel lungomare Gagarin e in Via Buonarroti "già a partire dalle prime ore del pomeriggio e a proseguire sino a tarda serata, i locali e venditori ambulanti richiamano e intrattengono la clientela con musica ad altissimo volume producendo intollerabili emissioni sonore che superano abbondantemente i limiti di legge al punto da far vibrare i vetri delle finestre delle abitazioni";

Che nello stesso esposto si denunciano assembramenti, in atto vietati e condotte incivili aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche (e non solo) che determinano una situazione di grave pregiudizio per il decoro urbano con strade, peraltro, utilizzate come orinatorio a cielo aperto;

Ritenuto che la notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore serali e notturne nelle zone del centro storico e nelle località balneari, frequentate per lo più da parte dei più

giovani inclini a consumare bevande alcoliche e non, impone la necessità di approntare adeguate misure di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali atte a garantire sia il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;

Preso atto che in tali occasioni si è riscontrato frequentemente il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico dopo l'uso di contenitori di bevande in vetro e metallo che spesso finiscono per essere rotti o lasciati sparsi sul suolo;

Ritenuto che le abitudini anzidette possono contribuire ad alimentare sia fenomeni di degrado urbano e danneggiamenti del patrimonio pubblico, sia problemi di ordine e sicurezza pubblica legati a incidenti con lesioni alle persone in quanto i frammenti dei contenitori delle bevande, talvolta, sono stati utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie;

Visto l'art.50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. che prevede: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..»*

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art. 54 come modificato dal D.L. nr.92/2008, convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Vista la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

Visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122"*;

Atteso che a seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (all. n.1), introdotte dall'art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n.91, è stata prevista – in relazione agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici che si

svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (c.d. "spettacoli dal vivo di portata minore"), la possibilità di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune;

Preso atto che a seguito di richiesta dichiarazioni circa l'applicazione nella Regione Sicilia dei nuovi commi introdotti, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -, con nota 557/PAS/UO19122/13500.A(8) del 19/11/2013 ha comunicato che in Sicilia, "in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al QUESTORE e non ai Comuni";

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 9.02.2012 n. 5 (Decreto Monti) che apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene abrogato l'articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86;

Considerato che a seguito dell'emanazione di detta norma non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi purchè si tratti di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;

Evidenziato che per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:

- nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliatura o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

Preso atto che lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;

Dato atto, altresì, che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 TULPS, continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato art. 68-69 TULPS (licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza);

Considerato che spetta all'ente locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 1, lettera d), e), g), ed h), dell'art. 8 e dall'art. 14 della legge 447/95, esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;

Atteso che in base all'art. 90 della L.R. 6/01, l'autorità Giudiziaria e il Comune si avvalgono dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), al fine di accertare l'eventuale superamento dei livelli di accettabilità delle immissioni sonore e quindi la violazione delle relative norme;

Dato atto che in caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'art. 659 del codice penale "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (contravvenzione, procedibile d'ufficio, previsto il sequestro delle apparecchiature);

Considerato, comunque, necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di piccoli intrattenimenti e delle altra attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) Legge 447/1995 e nelle more dell'adozione del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) Legge 447/1995, disciplinare, provvisoriamente, le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento;

Considerato che la predetta normativa prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto (norme transitorie), ossia la classificazione dello stesso in quattro classi, definite con riferimento al PRG Comunale, come dalla seguente tabella :

Zone	Limite Assoluto Leq in dB(A)		Limite Differenziale Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00- 22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00- 22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<b>Zona A*</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Zona B*</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Altre (Tutto il Territorio)</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Zone esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

Preso atto, altresì, che il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell'art 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, così come da ultimo modificato dall'articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (c.d.

Salva Italia), che ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, va posto in correlazione con il principio secondo cui il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti (Cfr. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 dell'08.05.2012; Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230558 del 8 novembre 2012 e richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 28386 del 22 dicembre 2011);

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

**Dal 25 giugno 2021 e fino al 12 settembre 2021**

1. E' vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di tutte le tipologie in bottiglie e/o bicchieri di vetro o in lattine, anche dispensate da distributori automatici, da parte dei gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei gestori di esercizi artigianali autorizzati alla vendita di bevande, sia in forma fissa che itinerante. È fatto obbligo al titolare o gestore dell'esercizio di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il suddetto divieto.

2. I titolari e gestori di esercizi pubblici di cui al punto 1 muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, consentita esclusivamente con le modalità di cui al punto 1, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6. E' consentita a partire dalle ore 24 e fino alle ore 1.00 di ogni notte; nei giorni di venerdì ed il sabato e festivi sino alle ore 2,00 del giorno successivo e nei giorni 14 e 15 agosto sino alle ore 3,00 del giorno successivo, la somministrazione e il consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all'art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125.

3. E' fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari e gestori di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari e bevande sia in sede fissa che in forma itinerante di dotarsi dei relativi contenitori per la

raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze.

4. E' fatto obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 2-quater, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ai titolari e i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei gestori di esercizi artigianali autorizzati alla vendita di bevande alcoliche in sede fissa muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool etilometri monouso (al fine di evitare ogni tipo di contagio), per la rilevazione del tasso alcolemico. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle (riportate nel decreto 30 luglio 2008 ) che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

5. E' vietato l'abbandono in luogo pubblico di bottiglie di vetro o in lattine dovunque acquistate.

6. I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi in sede fissa complementari a quella di somministrazione che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) di questo Comune e dietro l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico – edilizio, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti inadeguati a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

7. Si specifica che, ai fini di cui alla presente ordinanza, per allietamento s'intende l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi nei termini di cui alla narrativa del presente provvedimento.

8. Qualsiasi forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza, nonché di tutte quelle vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di concessione di suolo pubblico.

9. Il titolare dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati nonché la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e delle denunce SIAE.

10. Le attività di cui al punto 3 in sede fissa, relativamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno rispettare i seguenti orari:

- a) all'interno dell'abitato della Città: fino alle ore 00,00 di tutti i giorni.

- b) nelle località balneari di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande:

-fino alle ore 1,00 di ogni notte da domenica a giovedì;

-venerdì ed il sabato e giorni festivi sino alle ore 2,00 del giorno successivo;

- nei giorni 14 e 15 agosto sino alle ore 3,00 del giorno successivo.

L'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora o l'impiego di strumenti musicali amplificati e non, è vietato in tutto il territorio comunale dalle ore 14,00 alle ore 18,30.

11. Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori, per allietare le serate o intrattenere la propria clientela non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

12. I titolari di pubblici esercizi di cui al punto 3 o circoli privati in sede fissa che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora oltre i limiti di orari sopra specificati, ma, sempre, nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti norme, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza al Sindaco per il tramite del S.U.A.P. presentando apposita domanda almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti. La predisposizione delle V.I.A.C. deve rappresentare oltre che un'autocertificazione del rumore prodotto in rapporto al contesto urbano circostante, anche una forma di "taratura" del proprio impianto di diffusione sonora.

13. In qualsiasi momento in caso di assembramenti, di inosservanza delle norme per la diffusione del Covid – 19, di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buoncostume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

12. Le prescrizioni di cui al punto 10 sono derogate dalle eventuali disposizioni governative restrittive che dispongono orari di chiusura o di "coprifuoco" dettate in relazione all'andamento epidemiologico.

## INVITA

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

## RICHIEDE

Al Prefetto :

- di mobilitare forze dell'ordine al fine di calendarizzare, specie nelle località balneari sopra indicate e nei giorni e negli orari in cui è più elevato il rischio di comportamenti illeciti dei conducenti, servizi mirati ad un costante controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope con

l'obiettivo di ridurre dell'incidentabilità stradale che continua a far registrare un elevato numero di vittime.

- di attivare, in via sperimentale e attraverso la stipula di apposito protocollo, un'azione comune con locali pubblici di trattenimento ubicati nelle zone balneari finalizzata alla prevenzione degli incidenti automobilistici derivanti dalla guida in stato di ebbrezza e, a tal fine, istituire un tavolo con tutti gli operatori del settore dell'intrattenimento notturno per individuare soluzioni di trasporto alternativo ai mezzi privati valutando la fattibilità economica di proposte come l'istituzione dei servizi navetta collettivi e l'attivazione di progetti mirati a un rientro sicuro, studiando convenzioni con gestori del trasporto pubblico.

## AVVERTE

- Che nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni e provvedimenti amministrativi previsti in materia di inquinamento acustico di seguito riportati:

a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95, è punito ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 447/95 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera limiti previsti dalla normativa vigente è punito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro;

c) il responsabile dell'attività, contestualmente all'erogazione della sanzione amministrativa, sarà diffidato, con apposito provvedimento ad attuare interventi tali da far rientrare le emissioni acustiche nei limiti previsti dalla normativa vigente; qualora, a seguito della diffida, l'attività continui a superare i valori limiti di immissione o arrecare disturbo alla quiete pubblica si disporrà la sospensione dell'attività rumorosa; in caso di inottemperanza a tale provvedimento si procederà a procedere alla sospensione dell'attività primaria;

- Che ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, non riguardanti le prescrizioni dettate in materia di inquinamento acustico, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale e non sia per legge prevista apposita sanzione, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000;

- Che ai sensi dell'art. 659 del C.P. " Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità;

- Che ai sensi dell'art. 689 del C.P. " L' esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio";



- Che ai sensi dell'art. 14-bis della L. 30/03/2001, n. 125 " 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

- Che ai sensi dell'art. 14-ter della L. 30/03/2001, n. 125 " Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

#### DA INCARICO

Alla Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Alla Polizia Municipale :

- di richiedere all' A.R.P.A., inviando le informazioni e i documenti necessari per il controllo che verranno richiesti da detta Agenzia, l'esecuzione, nei luoghi indicati nell'esposto - denuncia narrativa richiamato e in altri luoghi della movida, verifiche fonometriche al fine di valutare se le emissioni acustiche prodotte dagli impianti delle ditte eccedono i valori limite di legge determinando implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

- di installare al fine di vigilare sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, sull'ordine, decoro e quiete pubblica, nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado e attività illecite, sistemi di video sorveglianza.

#### D I S P O N E

che copia della presente venga trasmessa:

- Al Prefetto;
- Ai Dirigenti comunali ;
- Alla locale Tenenza dei Carabinieri;
- Alla Polizia Municipale;
- All'ARPA di Palermo.

## INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

### *Parere di regolarità tecnica*

All'esito dell'istruttoria preordinata all'abolizione del presente atto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del 2° Settore

*Ing. Salvatore Ganduscio*



Il Sindaco  
Avv. Matteo Ruvolo

